



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.4.2008
COM(2008) 176 definitivo

2008/0075 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome della Comunità europea rispetto alla proposta di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel marzo 1998, con gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), si sono conclusi i negoziati riguardanti una convenzione sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
2. La convenzione è stata aperta alla firma nel corso di una conferenza diplomatica a livello ministeriale tenutasi a Rotterdam nel settembre del 1998; è stata firmata dalla Comunità l'11 settembre 1998.
3. La convenzione di Rotterdam rappresenta un importante passo avanti nel contesto della regolamentazione di alcuni prodotti chimici pericolosi, inclusi i pesticidi, su scala internazionale. Essa intende promuovere una condivisione delle responsabilità e un impegno cooperativo tra le parti nel commercio internazionale di tali prodotti, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne un utilizzo compatibile con l'ambiente.
4. La Comunità ha attuato la convenzione con il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi¹. Con la decisione 2006/730/CE del 25 settembre 2006² il Consiglio ha deciso di approvare la convenzione a nome della Comunità europea.
5. La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. La quarta riunione della conferenza delle parti (COP4) si svolgerà a Roma dal 27 al 31 ottobre 2008. Oltre alla Comunità, 26 Stati membri sono parti della convenzione.
6. Sulla base delle raccomandazioni del comitato per l'esame dei prodotti chimici (CRC), organo sussidiario sotto l'autorità della COP, si prevede che la conferenza delle parti prenda una decisione in merito all'inserimento di altri prodotti chimici nella procedura PIC aggiungendoli all'allegato III della convenzione.
7. I tre prodotti chimici che il CRC raccomanda di includere nell'allegato III della convenzione di Rotterdam, ossia amianto crisotilo, endosulfan e composti di tributilstagno, fanno già oggetto di restrizioni simili nell'ambito del diritto comunitario. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome della Comunità, la modifica dell'allegato III della convenzione in occasione della COP4.

La decisione proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

¹ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

² GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome della Comunità europea rispetto alla proposta di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea ha ratificato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam")⁴.
- (2) Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi⁵ attua la convenzione di Rotterdam all'interno della Comunità.
- (3) È necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici relativa all'inserimento di amianto crisotilo, endosulfan e composti di tributilstagno nell'allegato III della convenzione di Rotterdam, al fine di garantire che i paesi importatori godano della protezione garantita dalla convenzione. Queste tre sostanze sono già soggette a bando o a severe restrizioni all'interno della Comunità e sono pertanto sottoposte a vincoli sulle esportazioni più estesi di quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.
- (4) Si prevede che in occasione della quarta riunione della conferenza delle parti (COP4) della convenzione di Rotterdam venga presa una decisione in merito alla proposta di modifica dell'allegato III. È opportuno che la Comunità sia favorevole a tale modifica.
- (5) È opportuno che in occasione del COP4 la Comunità e gli Stati membri collaborino strettamente per assicurare che eventuali modifiche all'allegato III siano compatibili con il diritto comunitario.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

⁵ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1376/2007 della Commissione (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Durante la quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam la Commissione sostiene, a nome della Comunità, l'adozione della proposta di modifica dell'allegato III al fine di includervi amianto crisotilo, endosulfan e composti di tributilstagno.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*